

# ACCORDO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

## TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA ROMANIA PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Romania, in appresso denominati "Parti Contraenti", desiderando sviluppare le relazioni di cooperazione economica esistenti tra i due Stati e creare favorevoli condizioni agli investimenti di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente:

Consapevoli della necessità di creare e mantenere condizioni di stabilità, allo scopo di stimolare gli investimenti nonché la massima utilizzazione effettiva delle risorse economiche di entrambi i Paesi,

Riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione degli investimenti in base al presente Accordo darà luogo all'adozione di iniziative nello specifico settore ed incrementerà la prosperità dei due Stati,

Hanno convenuto quanto segue:

-

### **Articolo 1** **DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Accordo:

1. Il termine "investimento " significa ogni bene patrimoniale di proprietà di un investitore o di una Parte Contraente, compresi merci, diritti e mezzi finanziari investiti nel territorio dell'altra Parte Contraente in conformità con le leggi ed i regolamenti di quest'ultima.

Il termine comprende, in particolare esclusivamente:

- a) beni mobili ed immobili, ed ogni altro diritto in rem, compresi, per quanto impiegabili a fini di investimento, i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;
- b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed altre forme di partecipazioni in società di capitali o persone legalmente costituite nel territorio di una Parte Contraente, nonché ogni altro strumento negoziabile o documento di credito, come pure titoli di Stato e titoli pubblici in genere.

- c) redditi reinvestiti;
- d) crediti finanziari o ogni altro diritto derivante da impegni, prestazioni o servizi di natura economica o finanziaria collegati con gli investimenti;
- e) diritti di proprietà intellettuale ed industriale, compresi quelli derivanti da diritti d'autore, marchi commerciali, denominazioni commerciali, segreti commerciali, brevetti, procedimenti tecnologici, know-how, avviamento ed altri diritti analoghi;
- f) ogni diritto di natura finanziaria, maturato per legge o per contratto ed ogni licenza e concessione pubblica e privata attribuita per legge o per contratto, con particolare riguardo alle concessioni relative alla prospezione, all'esplorazione, alla coltivazione, all'estrazione e allo sfruttamento di risorse naturali, comprese quelle situate nelle zone marine sotto la giurisdizione di una delle parti Contraenti.

Ogni modifica nella forma nella quale i beni sono stati investiti o reinvestiti. Non pregiudicherà la loro caratteristica di investimenti.

**2.** Il termine "investitore" significa ogni persona fisica o giuridica avente la nazionalità di una delle Parti Contraenti, che abbia effettuato, effettui, ovvero si sia impegnato ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Per quanto riguarda le "persone giuridiche", la loro costituzione legale in base alla legislazione nazionale dà loro diritto, in virtù del presente Accordo ed a condizioni di reciprocità, di effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, secondo le leggi ed i regolamenti di quest'ultima Parte.

**3.** Il termine "persona fisica" e "persona giuridica" significano rispettivamente:

- per quanto riguarda la Romania: ogni persona fisica che abbia la nazionalità romena in conformità alle vigenti leggi, nonché ogni persona giuridica legalmente costituita secondo la legge romena ed avente la sede principale in Romania;

- per quanto riguarda la Repubblica italiana: ogni persona naturale che abbia la cittadinanza italiana nonché ogni ente avente sede legale nel territorio della Repubblica Italiana e riconosciuto, ai sensi della legislazione nazionale, come ente pubblico, società di persone o di capitali, fondazione o associazione, a prescindere dal fatto che la responsabilità di questi ultimi sia limitata o meno.

**4.** Il termine "redditi" significa le somme ricavate o prodotte ma non ancora incassate da un investimento, ivi inclusi, in particolare, ma non esclusivamente i profitti, i dividendi, gli interessi, ogni altro reddito da investimenti di capitale, gli incrementi di capitale, le royalties, i compensi per assistenza o servizi tecnici e spettanze diverse, a prescindere dalla forma nella quale tali redditi sono pagati.

5. il termine "territorio" significa, in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti contraenti hanno sovranità o esercitano diritti sovrani o di giurisdizione, in base al diritto internazionale.

## **Articolo 2**

### **PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà e creerà condizioni favorevoli per gli investimenti effettuati nel Suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente.
2. Gli investimenti saranno autorizzati in conformità alle disposizioni di legge della Parte contraente nel cui territorio essi debbono essere effettuati, e beneficeranno della protezione e delle garanzie previste dal presente Accordo.
3. Ciascuna Parte Contraente assicurerà nel suo territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente farà in modo che la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, la trasformazione, il rimpatrio di capitale, la liquidazione e la cessione di investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonché le imprese locali, società e ditte nelle quali tali investimenti sono stati effettuati, non siano sottoposti a misure arbitrarie, ingiustificate o discriminatorie.
4. Gli investitori di entrambe le Parti Contraenti potranno assumere, indipendentemente dalla nazionalità di appartenenza, personale direttivo e tecnico di loro scelta, nei limiti consentiti dalle leggi dello Stato ospitante. Con riserva delle legge vigenti in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri, i cittadini di una Parte contraente potranno entrare e soggiornare nel territorio dell'altra ai fini di un'assistenza tecnica, e per stabilirvisi ed amministrare i loro investimenti.
5. Ciascuna parte si impegna a fornire mezzi effettivi per presentare ricorsi e far valere i propri diritti derivanti dal presente Accordo, da licenze d'investimento e da beni.
6. Ciascuna Parte contraente renderà pubbliche tutte le leggi ed i regolamenti che abbiano attinenza, ovvero che riguardino gli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente.

## **Articolo 3**

### **TRATTAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA**

1. Ciascuna Parte Contraente accorderà agli investimenti effettuati nel suo territorio, alle attività collegate e relativi redditi che ne derivano a favore degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti, alle attività collegate e relativi redditi che ne derivano, dei propri cittadini o degli investitori di stati terzi.
2. Ciascuna Parte contraente accorderà agli investitori dell'altra Parte contraente, per quanto riguarda la gestione, la manutenzione, il godimento, le trasformazioni autorizzate, il rimpatrio di capitale, la liquidazione, l'uso o la cessione del loro investimento, un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda ai suoi investitori o ad investitori di ogni altro Paese terzo.

3. Le disposizioni del presente Accordo relative alla concessione del trattamento nazionale o della nazione più favorita non possono essere intese come dirette ad obbligare una Parte contraente ad estendere agli Investitori dell'altra, i vantaggi ed i privilegi che essa concede, per effetto della sua appartenenza a:

- a) ogni Unione doganale o Economica, Zona di libero scambio o organizzazione economica regionale o subregionale, Associazione di Mercato Comune delle quali una delle Parti contraenti sia o possa divenire membro;
- b) accordi economici, internazionali, multilaterali o regionali, ovvero altri Accordi intesi ad evitare del tutto o prevalentemente le doppie imposizioni, ovvero a facilitare gli scambi transfrontalieri.

#### **Articolo 4**

##### **NAZIONALIZZAZIONE O ESPROPRIO**

1) (1) Gli investimenti di cui al presente Accordo, non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, permanentemente o temporaneamente, i diritti di proprietà, di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo quanto espressamente previsto per legge o per effetto di sentenze ed ordinanze delle autorità giudiziarie competenti.

2) Gli investimenti effettuati da investitori di una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra non saranno direttamente o indirettamente espropriati, nazionalizzati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti (provvedimenti qui di seguito indicati tutti come "esproprio"), salvo che non ricorrano le condizioni seguenti:

- a) i provvedimenti siano adottati nell'interesse nazionale o per fini pubblici, ad in conformità alle prescritte procedure di legge;
- b) i provvedimenti non siano discriminatori in rapporto a provvedimenti adottati nei confronti di investimenti od investitori nazionali ovvero di investimenti od investitori di paesi terzi;
- c) sia adottata una appropriata procedura per determinare l'ammontare e le modalità di pagamento del risarcimento.

3) Il risarcimento sarà equivalente all'effettivo e giusto valore di mercato dell'investimento colpito da uno dei provvedimenti di cui al paragrafo (1) del presente articolo e dovrà essere rapido, adeguato ed effettivo.

4) L'ammontare del risarcimento sarà determinato in conformità con i principi di valutazione internazionalmente riconosciuti, quali l'effettivo e giusto valore di mercato dell'investimento immediatamente precedente al momento in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata o resa

pubblica. Qualora l'effettivo e giusto valore di mercato non possa essere facilmente accertato, l'indennizzo sarà determinato sulla base di criteri obiettivi di equità, considerando tra l'altro il capitale investito, la sua rivalutazione o svalutazione, i redditi correnti, il valore di sostituzione ed ogni altro elemento di rilievo.

Il risarcimento comprenderà gli interessi calcolati in base al LIBOR a sei mesi, maturati dalla data di esproprio a quella di pagamento, salvo che l'investitore non abbia conservato il godimento dell'investimento espropriato fino alla data del risarcimento medesimo.

5) In caso di mancato raggiungimento di un accordo tra l'investitore e la Parte contraente obbligata, l'importo sarà calcolato secondo le procedure di risoluzione delle controversie dell'Articolo 8 del presente Accordo.

6) L'ammontare del risarcimento verrà prontamente pagato all'investitore, il quale avrà diritto a trasferire senza indebito ritardo le relative somme in valuta liberamente convertibile. Determinato il risarcimento, verrà prontamente concessa l'autorizzazione al suo rimpatrio.

## **Articolo 5**

### **RISARCIMENTO PER DANNI E PERDITE**

1) Gli investitori di una delle due Parti contraenti i cui investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte contraente, abbiano sofferto danni o perdite per causa di guerre o altri conflitti armati, stati di emergenza nazionale, rivoluzioni, rivolte, insurrezioni od altri eventi similari, inclusi i danni e le perdite dovuti a requisizione, riceveranno dalla Parte contraente nella quale è stato effettuato l'investimento, con riferimento ai provvedimenti adottati per risarcire tali danni e perdite, un trattamento non meno favorevole di quello da quest'ultima riconosciuto ai propri investitori nazionali, ed in ogni caso, agli investitori di ogni altro Stato terzo. Le somme di cui al presente articolo, saranno liberamente trasferibili in valuta convertibile e senza alcun ritardo.

## **Articolo 6**

### **RIMPATRIO DEL CAPITALE, DEI PROFITTI E DEI REDDITI**

1) Ciascuna Parte Contraente garantisce agli investitori dell'altra Parte contraente, per gli investimenti da essi effettuati in conformità alle proprie leggi e regolamenti come indicato a 11'Articolo 1, paragrafo 1 del presente Accordo, il libero trasferimento di:

a) capitali e quote aggiuntive di capitali utilizzate per il mantenimento e L'incremento di investimenti;

b) redditi correnti derivanti da investimenti come redditi netti,, dividendi, royalties, pagamenti per assistenza e servizi tecnici, interessi ed ogni altro profitto;

c) somme derivanti dalla totale o parziale vendita, cessione o liquidazione di un investimento;

- d) pagamenti effettuati per il rimborso dei crediti derivanti da investimenti e dei relativi interessi, nonché delle somme destinate al rimborso di prestiti relativi ad investimenti e dei relativi interessi;
- e) adeguate quote dei guadagni conseguiti da cittadini dell'altra Parte contraente e derivanti da lavoro o servizi prestati in connessione con investimenti realizzati nel suo territorio;
- f) risarcimenti Previsti agli articoli 4 e 5;

2) Ciascuna Parte contraente, dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali relativi all' investimento, concederà -se richiesta- ogni necessaria autorizzazione per garantire l'espletamento senza indebito ritardo dei trasferimenti.

3) I trasferimenti di cui sopra verranno effettuati nella valuta convertibile nella quale l'investimento è stato fatto, ovvero, se così concordato, in ogni altra valuta liberamente convertibile, al prevalente tasso di cambio in vigore alla data del trasferimento.

4) Sono da considerarsi "senza indebito ritardo" ai sensi del presente articolo, quei trasferimenti che sono stati effettuati entro il periodo di tempo normalmente richiesto per l'espletamento delle relative formalità amministrative. Tale periodo decorre dalla data in cui la richiesta di trasferimento, corredata dalla necessaria documentazione, è stata nella dovuta forma sottoposta alle autorità competenti, e non dovrà in ogni caso superare un periodo di due mesi. Le stesse disposizioni si applicano ai trasferimenti di cui agli articoli 4,5 e 7 del presente Accordo.

## **Articolo 7**

### **SURROGA**

Qualora una delle due Parti Contraenti ovvero una sua istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra parte Contraente, ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, quest'ultima parte contraente riconoscerà:

- a) il trasferimento per effetto di legge o in base ad una transazione legale, di ogni diritto o pretesa dell'investitore interessato, alla Parte contraente assicuratrice o alla sua istituzione;
- b) che la Parte Contraente assicuratrice o la sua istituzione siano legittimate per effetto di surroga, ad esercitare i diritti ed a far valere le rivendicazioni di tale investitore.

La Parte contraente assicuratrice sarà di conseguenza legittimata ad esercitare tali diritti o pretese nella stessa posizione creditizia del proprio dante causa. In relazione poi al trasferimento dei pagamenti dovuti a tale Parte contraente o alla sua Istituzione per effetto della surrogazione, si applicheranno le disposizioni dell'art. 6 del presente Accordo.

## Articolo 8

### REGOLAMENTO DI CONTROVERSIE TRA INVESTITORI E PARTI CONTRAENTI

I. Qualsiasi controversia che sorga tra una Parte Contraente e un investitore dell'altra Parte contraente, relativa ad un investimento di detto investitore nel territorio della prima Parte contraente, comprese le controversie relative ai risarcimenti per esproprio, e quelle relative all'ammontare dei corrispettivi pagamenti, saranno, per quanto possibile, risolte amichevolmente mediante consultazioni e negoziazioni tra le Parti alla controversia.

2. Nel caso in cui tale controversia non possa essere risolta amichevolmente entro sei mesi dalla data di una richiesta scritta, l'investitore in questione potrà sottoporre la controversia -a sua discrezione- a:

a) al Tribunale della Parte Contraente, in tutte le sue istanze, competente per territorio;

b) ad un Tribunale arbitrale ad hoc, in conformità al Regolamento Arbitrale della "Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale" (UNCITRAL). L'arbitrato si svolgerà in conformità con il Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) in conformità con la Risoluzione 31/98 del 15 dicembre 1976 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L'arbitro o gli arbitri, e se del caso il Presidente, dovranno essere cittadini di Stati che hanno relazioni diplomatiche con entrambe le Parti contraenti. Il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza arbitrale nel territorio delle Parti contraenti, saranno disciplinati dalle rispettive legislazioni nazionali in conformità con le Convenzioni internazionali di cui esse sono parti.

c) al "Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative ad investimenti", per l'applicazione delle procedure arbitrali e di conciliazione di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sul "Regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati".

Tuttavia, in specifici contratti, gli investitori e le Parti contraenti possono concordare procedure di risoluzione di controversia.

3) La Parte contraente che è parte in una controversia, non potrà in qualunque fase delle procedure relative a controversie su investimenti, addurre a sua difesa la sua immunità da giurisdizione, così come il fatto che l'investitore abbia ricevuto un risarcimento in base ad un contratto di assicurazione che prevede la copertura parziale o totale di perdite o danni subiti.

## Articolo 9

### REGOLAMENTI DI CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI

1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo saranno risolte amichevolmente -per quanto possibile- mediante negoziazioni tra le due Parti contraenti. Nel caso in cui la controversia non possa essere in tal modo risolta nei sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti contraenti ha notificato per iscritto l'altra Parte contraente, la controversia, su richiesta di una delle Parti, sarà sottoposta ad un Tribunale arbitrale, in conformità alle disposizioni del presente Articolo.
2. Il Tribunale arbitrale sarà costituito caso per caso nel modo seguente: ciascuna Parte contraente nominerà un arbitro; i due arbitri successivamente selezioneranno un cittadino di uno Stato terzo il quale, su approvazione delle due Parti contraenti, sarà nominato Presidente del Tribunale. Gli arbitri saranno nominati ogni tre mesi, ed il Presidente entro cinque mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato.
3. Se entro qualunque periodo di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, non é stato proceduto alle nomine richieste, ciascuna Parte contraente può invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia ad effettuarle entro tre mesi. Qualora il Presidente sia cittadino di una delle Parti contraenti o per qualsiasi altro motivo non gli sia possibile esercitare detta funzione, il Vice Presidente della Corte Internazionale di Giustizia può essere invitato a procedere alle nomine necessarie. Ove poi il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti contraenti, e sia anch'esso nell'impossibilità di accettare l'incarico, sarà invitato ad effettuare le nomine il membro della Corte internazionale di Giustizia più anziano e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.
4. Il Tribunale arbitrale deciderà in base alle disposizioni del presente Accordo, ed a quelle di altri Accordi conclusi tra le Parti Contraenti, nonché ai principi generali ed alle norme di diritto internazionale. La sentenza verrà decisa a maggioranza di voti: essa sarà definitiva e vincolante.
5. Ogni Parte Contraente sosterrà i costi dell' arbitro che ha nominato e quelli della propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale.
6. Il Tribunale arbitrale stabilirà le proprie procedure.

## Articolo 10

### ATTUAZIONE DELL'ACCORDO E DI ALTRE DISPOSIZIONI

Il presente Accordo si applicherà altresì agli investimenti effettuati, prima della sua entrata in vigore, da investitori dell'una o dell'altra Parte contraente nel territorio dell'altra Parte contraente ed autorizzati in conformità con le disposizioni legali dell'una o dell'altra Parte contraente. L'Accordo non si applicherà tuttavia alle controversie sorte prima della sua entrata in vigore.

1. Qualora una questione sia disciplinata, sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale al quale aderiscono le due Parti Contraenti, ovvero sia diversamente regolata da norme di diritto Internazionale generale, verranno applicate alle Parti contraenti ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta più favorevoli.



2. Se una Parte contraente, per effetto di leggi o di altre disposizioni di carattere generale aventi efficacia normativa, ha adottato per gli investitori dell'altra Parte contraente, un trattamento più vantaggioso di quello previsto dal presente Accordo, verrà agli stessi riservato il trattamento più favorevole.

Nel caso di specifici contratti tra un investitore ed una delle Parti contraenti, le disposizioni di tali contratti, a prescindere dall'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, manterranno validità per gli investitori interessati.

## **Articolo 11**

### **ENTRATA IN VIGORE, DURATA E SCADENZA**

1) Il presente Accordo entrerà in vigore dall'ultima data nella quale una delle due Parti avrà notificato all'altra l'avvenuto espletamento delle sue rispettive procedure di legge.

2) Il presente Accordo rimarrà in vigore per 10 anni a partire dalla data di espletamento delle procedure di legge di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e sarà tacitamente rinnovato per successivi periodi di 5 anni, salvo che una delle due Parti non lo denunci mediante preavviso per iscritto un anno prima di qualsiasi data di scadenza.

3) In caso di investimenti effettuati prima delle date di scadenza del presente Accordo, come previsto nel presente Articolo 11, le disposizioni degli articoli da 1 a 1) rimarranno in vigore per altri cinque anni dopo le date summenzionate.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

(\*) Fatto a Roma, il 6 dicembre 1990, in tre copie originali in lingua inglese, ciascuna in lingua inglese, italiana e rumena, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, il testo in lingua inglese sarà considerato come testo di riferimento.

(\*) LEGGASI: Fatto a Roma, il 6 dicembre 1990, in due esemplari originali in lingua inglese.

**Per il Governo della Romania**

**Per il Governo della Repubblica italiana**

### **PROTOCOLLO**

Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Romania sulla promozione e la protezione degli investimenti, le Parti contraenti hanno concordato la clausola seguente, da considerare come parte integrante dell'Accordo medesimo:

1) Per quanto riguarda la Romania, le disposizioni dell'Articolo 6 si applicano in modo che un libero trasferimento avvenga mediante prelevamento dalle disponibilità esistenti su un conto bancario in valuta liberamente trasferibile dell'investitore.

2) Nel caso in cui investitori italiani, a loro richiesta, abbiano ottenuto, anche preventivamente, una specifica autorizzazione al trasferimento di tutto o parte dei ricavi da un investimento in valuta rumena, le competenti autorità romene assicureranno la disponibilità della valuta liberamente convertibile necessaria al trasferimento dei ricavi dell'investimento predetto, o del ricavato della sua totale o parziale cessione o liquidazione.

3. Le disposizioni sopra citate si applicheranno anche all'Art. 7 dell'Accordo, relativo al trasferimento di pagamenti per effetto di surrogazione.

(\*) Fatto a Roma, il 6 dicembre 1990 in tre copie originali, ciascuna in lingua inglese, italiana e rumena, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, il testo in lingua inglese sarà considerato come testo di riferimento. (\*)

(\*) LEGGASI: Fatto a Roma, il 6 dicembre 1990, in due copie originali in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA ROMANIA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  
ITALIANA